

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 marzo 2022)

INDICE

FERRARA ed altri: sulle circostanze della scomparsa del militare italiano David Tobini in Afghanistan (4-05900) (risp. GUERINI, <i>ministro della difesa</i> )	Pag. 3995
GARAVINI: sul concorso per ufficiali dell'Esercito bandito nel 2020 (4-06476) (risp. GUERINI, <i>ministro della difesa</i> )	3997
MALLEGNI: sui rapporti tra Italia ed Emirati arabi uniti (4-05724) (risp. SERENI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i> )	4000
PILLON: sui congedi di paternità (4-06119) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i> )	4002

---

FERRARA, VACCARO, TRENTACOSTE, CROATTI, CAMPAGNA, VANIN, NOCERINO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il primo caporal maggiore David Tobini era un militare italiano deceduto in Afghanistan il 25 luglio 2011 durante l'operazione congiunta condotta da forze italiane e afgane nella zona a nord-ovest della valle di Bala Murghab;

sua madre, Anna Rita Lo Mastro, ha chiesto da subito che venisse fatta chiarezza sulle cause della morte, evidenziando contraddizioni tra quanto veniva raccontato e quello che risultava negli atti acquisiti. Tra esse si annoveravano accertamenti mai eseguiti da parte del RIS, contraddizioni nella relazione autoptica e incongruenze nelle dichiarazioni rese dal teste oculare il caporal maggiore Luigi Russo;

il 2 agosto 2021 il giudice per le indagini preliminari ha archiviato il procedimento avendo rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, seppur accogliendo le osservazioni evidenziate dalla squadra legale della famiglia del primo caporal maggiore Tobini;

nella sua ordinanza il giudice ha evidenziato un'incongruenza tra la posizione effettiva di Tobini rispetto a quanto riportato nel fascicolo di indagine e a quanto affermato dal testimone oculare Russo, in particolare ha individuato che la direzione del colpo che ha raggiunto Tobini è posteriore e non frontale come indicato dalla Procura, riscontrando altresì un'errata ricostruzione della traiettoria del colpo e della distanza da parte del reparto investigazioni scientifiche (RIS). Il giudice ha, infine, sottolineato che lo svolgimento di ulteriori indagini, come richiesto dalla parte offesa, tra cui *test* balistici mai effettuati, sarebbe stato utile e rilevante qualora intervenuto precedentemente alla prescrizione del reato;

considerato che:

in data 22 giugno 2021 sul quotidiano "Il Messaggero" è stata pubblicata una notizia, a firma del giornalista Mirko Polisano, che riportava quanto segue: "una lettera - scritta di pugno dal militare caduto a Bala Murghab nel luglio 2011 - sarebbe stata fatta sparire. A parlarne è stato proprio un soldato che avrebbe confidato ai colleghi di aver trovato la missiva e che 'fu consegnata' ma che 'non fu fatta mai recapitare'";

risulterebbe dagli atti che la missiva sarebbe stata inventariata come "lettera personale" il giorno 14 settembre 2011 dalla commissione nominata per predisporre l'elenco degli effetti di David Tobini da riconsegnare alla madre;

Anna Rita Lo Mastro aveva già segnalato che tale lettera, sebbene presente nell'elenco degli effetti personali del militare, non le era stata consegnata. Tuttavia, la possibilità che sia "stata fatta sparire" assumerebbe connotati di assoluta ed estrema gravità;

sulla questione è stata fatta, dall'avvocato difensore della parte offesa, una formale richiesta di accertamento al Ministero, affinché proceda a compiere tutte le relative indagini anche in virtù delle basilari norme inerenti all'obbligo di custodia facente capo al medesimo. Ad essa, però, non è mai stata data risposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano i motivi per cui, durante gli anni in cui la madre di Tobini lamentava le incongruenze riscontrate nel fascicolo, non sono state svolte attività ispettive;

per quale ragione a David Tobini è stata consegnata la medaglia d'argento al valor militare anziché quella d'oro;

se, a seguito di quanto evidenziato dal giudice per le indagini preliminari, non ritenga avviare le opportune attività amministrative o ispettive nei confronti del caporal maggiore Luigi Russo relativamente alle incongruenze nelle sue dichiarazioni, di coloro che avrebbero ostacolato le indagini e di chi, responsabile della consegna della citata missiva, non ha provveduto a recapitarla alla madre.

(4-05900)

(3 agosto 2021)

RISPOSTA. - In merito alla dolorosa vicenda del primo caporal maggiore David Tobini ed alle dinamiche che hanno condotto al suo decesso, si deve preliminarmente evidenziare come gli esiti dell'inchiesta sommaria disposta nell'immediatezza dell'evento abbiano "escluso mancanze o responsabilità a carico del personale a vario titolo coinvolto negli accadimenti, considerate le circostanze ed i fattori che in sequenza causale hanno in qualche modo contribuito a determinare gli eventi". Nel prendere atto di tali conclusioni, il Ministro ha comunque ritenuto opportuno chiedere, anche alla luce delle osservazioni contenute nell'ordinanza di archiviazione del pro-

cedimento penale menzionato, l'avvio di un'inchiesta formale per far esperire ulteriori approfondimenti sulla vicenda; l'inchiesta è stata disposta con la nomina, da parte del capo di Stato maggiore della difesa, di una commissione *ad hoc* ai sensi degli articoli 561 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, ed è tuttora *in itinere*.

Con riguardo alla dichiarata esistenza di una missiva del militare mai pervenuta alla madre, il comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha reso noto che l'intero carteggio in possesso della polizia militare di Herat, a seguito della chiusura della missione "Resolute support" è stato rimpatriato, sigillato, con vettore navale giunto in Italia il 4 agosto 2021; il successivo 25 agosto una commissione *ad hoc* ha proceduto all'apertura del carteggio riscontrandovi le comunicazioni intercorse tra la compagnia di polizia militare, l'autorità giudiziaria ed il ROS e confluite nel procedimento penale instaurato a seguito dell'evento; la missiva, anche a seguito di successive verifiche svolte dalla 2a brigata mobile Carabinieri, non è stata reperita.

Riguardo, infine, alla concessione della medaglia d'argento al valor militare, si rappresenta come l'onorificenza sia stata riconosciuta dopo un'accurata valutazione del caso, anche in relazione all'applicazione della norma di riferimento (segnatamente, l'articolo 1414 del codice dell'ordinamento militare), che prevede, tra l'altro, che "la perdita della vita (...) non può, da sola, costituire titolo a una decorazione al valor militare né indurre una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi".

Tanto chiarito, preme assicurare come, nelle more della definizione dell'inchiesta formale di cui ha chiesto l'avvio, la vicenda continuerà ad avere la costante attenzione del Ministro; si tratta di un atto sentito, prima che dovuto, nei confronti della memoria di David Tobini e di quanti hanno servito il Paese con generosità e abnegazione, a prezzo della vita.

*Il Ministro della difesa*

GUERINI

(21 marzo 2022)

---

GARAVINI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

dal 2019 ad oggi è stato predisposto solamente un concorso per il ruolo speciale dell'Esercito per 93 posti da ufficiali, pubblicato il 28 febbraio 2020;

il concorso è stato revocato su richiesta della stessa forza armata l'8 giugno 2020 e successivamente bandito di nuovo nel mese di luglio 2020

con dicitura "Concorso per il reclutamento di complessivi 108 Ufficiali nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell'Esercito-2020". Il concorso è terminato a novembre 2021 e, pertanto, nello stesso anno non sono stati pubblicati ulteriori concorsi, rendendo questo l'unico concorso in 3 anni;

questo tipo di concorso mette a bando più di 90 posti annui e, per gli anni 2019 e 2020, sono stati accorpati due concorsi ma con soli 108 posti messi a disposizione, creando un'evidente disparità di trattamento. Nel sostanziale accorpamento dei due concorsi quindi, la cui emissione era prevista invece in due periodi differenti, si registra un aumento di soli 15 posti messi a bando, contro i 90 previsti per l'anno;

in un momento economico e sociale difficile in cui l'Esercito e i suoi militari sono sempre in prima linea, la riduzione dei posti messi a concorso non avallerebbe le giuste aspirazioni degli idonei né il rispetto dei principi costituzionali di efficacia, di eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici e di buon andamento della pubblica amministrazione, principi riconosciuti anche dalle norme sul pubblico impiego, da numerose pronunce giurisprudenziali e alla luce delle numerose deroghe eccezionali proprie dell'attuale momento contingente;

la situazione pandemica attuale inoltre non garantisce la pubblicazione del bando di concorso 2022 e nemmeno che la procedura concorsuale giunga a completamento, comportando un ulteriore accumulo di posti per ufficiali del ruolo speciale autorizzati dallo Stato maggiore della difesa ma non utilizzati dalla forza armata;

considerato che:

l'art. 642, comma 1, lett. c), del codice dell'ordinamento militare prevede la possibilità di modificare i posti messi a concorso, fermo restando il limite dei posti autorizzati;

in data 5 ottobre 2021 era stata presentata alla Camera un'interrogazione al Ministro in indirizzo chiedendo di adottare iniziative, in via straordinaria e per esigenze indifferibili e fondamentali, per un ampliamento del numero di posti per i candidati che hanno già sostenuto con esito positivo il suddetto concorso, al fine di coprire il maggior numero di vacanze organiche di ufficiali presenti nell'Esercito;

a seguito della risposta all'interrogazione del Ministro, in data 5 gennaio 2022, è stata inviata una lettera al capo di Stato maggiore della difesa, la quale evidenzia che nel testo della risposta viene richiamato solamente il triennio finanziario 2018-2020, senza alcun cenno invece all'anno finanziario 2021, nel quale non tutti i posti autorizzati dallo Stato maggiore della difesa sono stati avviati a una procedura concorsuale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario considerare un possibile ampliamento delle graduatorie del concorso in questione.

(4-06476)

(19 gennaio 2022)

RISPOSTA. - Preme innanzitutto evidenziare, su un piano generale, come l'entità dei reclutamenti autorizzati annualmente sia stata, nel corso dell'ultimo decennio, progressivamente ridotta in considerazione della necessità di adeguare le consistenze organiche della forza armata alla normativa in vigore e tale da superare, di fatto, ogni concezione ancorata a previsioni numeriche *standard* annuali.

Con particolare riguardo al concorso per il reclutamento di 108 ufficiali nel ruolo speciale delle armi e dei corpi dell'Esercito, nel richiamare le argomentazioni a fondamento della risposta all'interrogazione n. 4-10360, presentata dall'on. Aiello sul medesimo tema, si rappresenta come l'ipotesi prevista dall'articolo 642 del codice dell'ordinamento militare, menzionato dall'interrogante e riguardante la possibilità di modificare i posti messi a concorso, non sia tecnicamente perseguibile, in quanto applicabile al solo ambito di procedure concorsuali *in itinere* e, quindi, non ancora finalizzate. Peraltro, l'*iter* selettivo, nel quale sono confluiti i volumi reclutativi autorizzati per gli anni 2018, 2019 e 2020 (accorpamento reso necessario per compensare la prolungata sospensione determinata dall'emergenza pandemica) si è concluso senza che venissero rilevate sopravvenute esigenze di interesse pubblico tali da giustificare, a mente del citato articolo 642, l'arruolamento di personale in eccesso rispetto ai posti previsti ed autorizzati. Inoltre, va osservato come la previsione di un ampliamento delle immissioni in ruolo a favore dei candidati idonei non vincitori avrebbe comportato una corrispondente riduzione dei posti autorizzati per la procedura di reclutamento successiva; tale riduzione sarebbe, in ultima analisi, andata a scapito di altrettanti candidati altrimenti vincitori, frustrandone le legittime aspettative e vanificando il conseguimento dei prioritari obiettivi qualitativi e meritocratici della forza armata.

Con particolare riguardo all'entità dei reclutamenti previsti dal quadro giuridico attuale, per l'anno 2022 l'Esercito è stato autorizzato al reclutamento di complessivi 85 ufficiali del ruolo speciale delle varie armi, dell'arma trasporti e materiali, del corpo sanitario e del corpo di commissariato; tale volume consegue dall'accorpamento delle immissioni di 40 unità già previste per il 2021 (anno nel quale non si sono tenuti concorsi, come correttamente ricordato) con quelle pianificate per l'anno corrente, pari a 45 unità.

Dal quadro poc'anzi tracciato si evince, infine, che nel quinquennio 2018-2022, tutti i posti destinati ai concorsi per il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciali attribuiti all'Esercito, nell'ambito di ciascuna pianificazione finanziaria, sono stati coperti.

*Il Ministro della difesa*

GUERINI

(21 marzo 2022)

---

MALLEGNI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

a quanto risulta dall'interrogante la situazione dei rapporti tra gli Emirati arabi e l'Italia risulta decisamente peggiorata nel corso degli ultimi mesi e molti sarebbero i *dossier* ancora irrisolti;

tra le cause di peggioramento si potrebbero annoverare la passata partecipazione di Etihad in Alitalia e la cattiva gestione del rapporto tra Italia ed Emirati arabi in ordine alla società "Piaggio Aerospace" di Villanova d'Albenga, a giudizio dell'interrogante fallita per inerzia dei Governi che si sono succeduti negli anni;

inoltre la risoluzione approvata in Parlamento nel dicembre 2020, e divenuta effettiva lo scorso gennaio, circa la necessità di bloccare la vendita di armamenti ai Paesi arabi tra cui gli Emirati, poiché sarebbero serviti alla coalizione a guida saudita per bombardare i ribelli Houthi in Yemen, uccidendo anche numerosi civili, avrebbe ulteriormente inasprito gli animi tra i due Paesi;

a supporto di questa ipotesi è arrivata la decisione del Governo degli Emirati di chiudere la base di al-Minhad, dove sono di stanza un centinaio di militari dell'Aeronautica italiana, impartendo l'ordine di sgombero entro e non oltre il 2 luglio 2021;

pur ritenendo la gestione dei rapporti tra i due Paesi, sicuramente molto difficile e riconoscendo tanto le responsabilità quanto l'attenzione da parte degli ultimi due Governi italiani, è parere dell'interrogante che sia necessario fermare questo declino diplomatico al più presto,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei dettagli dei *dossier* citati;

se vi siano altri *dossier* di cui il Parlamento non è ancora a conoscenza;

quali siano le azioni che si intende mettere in campo onde evitare che la crisi peggiori.

(4-05724)

(6 luglio 2021)

RISPOSTA. - Il Governo conosce bene le annose controversie commerciali Alitalia-Etihad e Piaggio Aerospace, che hanno prodotto ripercussioni sul partenariato bilaterale con gli Emirati arabi uniti. Rispetto all'altro elemento potenzialmente divisivo evocato, il trasferimento di equipaggiamenti militari, in ottemperanza a una risoluzione parlamentare il Governo ha proceduto alla revoca di tre licenze (già sospese dal luglio 2019 in forza di una precedente mozione della Camera dei deputati) relative all'esportazione di bombe d'aereo e missili verso gli Emirati. La portata della risoluzione e la conseguente attuazione si sono limitate a tali materiali.

Lo scorso agosto 2021, nel quadro di un documento di valutazione del partenariato con i Paesi del Mediterraneo, la III Commissione permanente (Affari esteri) della Camera dei deputati ha riconosciuto gli sforzi degli Emirati per ritirare effettivamente i propri contingenti militari dallo Yemen, auspicando un recupero delle relazioni bilaterali nel loro pieno potenziale anche tramite il superamento delle misure restrittive precedentemente assunte. Anche in questo caso il Governo ha dato immediato seguito a quanto deciso dal Parlamento.

Nel corso degli ultimi due anni, sono state diverse le occasioni di contatto con gli Emirati arabi uniti. Durante le missioni svolte dal ministro Di Maio nell'aprile e novembre 2021 (e dal viceministro Sereni nel novembre 2021) è stata data particolare enfasi, soprattutto da parte emiratina, alle potenzialità di una cooperazione a forte contenuto di innovazione tecnologica in vari settori. Lo stesso è stato fatto anche in occasione dell'incontro col Ministro dell'economia emiratino Al Marri, che il ministro Di Maio ha ospitato alla Farnesina il 10 febbraio 2022. Le relazioni economico-commerciali tra Italia ed Emirati stanno raggiungendo risultati molto importanti come testimoniato dal nostro interscambio bilaterale, stabilmente superiore ai 5 miliardi di euro negli ultimi anni, che rende gli Emirati arabi il secondo *partner* commerciale dell'Italia nell'area MENA (Medio oriente e Nord Africa), e potranno ricevere ulteriore impulso dalla commissione mista bilaterale, le cui date sono in via di definizione. Nel 2020 lo *stock* di investimenti italiani negli Emirati ha raggiunto gli 11,2 miliardi di euro. Nel Paese sono presenti oltre 600 imprese italiane, di grandi dimensioni e PMI. Inoltre, gli Emirati arabi sono il primo Paese investitore in Italia tra i Paesi del Golfo. Tutti i principali fondi sovrani e privati emiratini hanno in essere investimenti di



qualità nel nostro Paese in molti settori, tra cui quello finanziario, sanitario, industriale, tecnologico, telecomunicazioni, infrastrutturale, immobiliare e dei prodotti di consumo. Gli Emirati sono stati poi individuati tra i Paesi prioritari per l'attrazione degli investimenti esteri dalla cabina di regia per l'internazionalizzazione riunitasi lo scorso dicembre.

Le energie rinnovabili e le tecnologie avanzate (in particolare in ambito aerospaziale, con la previsione di incontri periodici fra l'Agenzia spaziale italiana e omologhi enti emiratini) sono ritenuti tra i settori di collaborazione più promettenti. Nell'area scientifica, il protocollo d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Ministero dell'economia degli Emirati del 2013 e il protocollo fra le rispettive agenzie spaziali del 2016 offrono un elevato potenziale di sviluppo. Gli Emirati arabi uniti sono il più avanzato fra i Paesi della penisola arabica quanto ad attività spaziali. Esistono inoltre collaborazioni in campo farmaceutico e medico-sanitario da parte di Farmindustria e del gruppo San Donato Milanese, nonché energetico e ambientale tramite ENEL e università di Bergamo.

In campo accademico, le nostre università e le controparti emiratine hanno sottoscritto 17 accordi in materie di interesse reciproco, con la presenza di oltre 60 docenti italiani nelle università degli Emirati. Inoltre, la Farnesina ha istituito una nuova posizione di addetto scientifico presso l'ambasciata ad Abu Dhabi, il cui candidato è stato selezionato.

Anche EXPO Dubai (ottobre 2021-marzo 2022) offre un'importante occasione, da un lato, per conferire nuova linfa all'interlocuzione italiana con gli Emirati e, dall'altro, per mettere in luce le nostre eccellenze. Il ministro Di Maio e il viceministro Sereni hanno proprio per questo visitato il sito espositivo nel corso delle missioni nel Paese.

Partendo da queste esperienze di successo, si intende lavorare per consolidare ulteriormente la consapevolezza reciproca di come relazioni costruttive tra Roma e Abu Dhabi portino benefici a entrambe le parti. È questo il messaggio veicolato alle autorità di Abu Dhabi nei più recenti contatti sia a Roma che negli Emirati.

*Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

SERENI

(17 marzo 2022)

---

PILLON. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

l'articolo 4, comma 24, lettera *a*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio;

l'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017 ed ha previsto, per l'anno solare 2018, l'aumento del congedo obbligatorio da 2 a 4 giorni;

per l'anno solare 2019, l'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha aumentato a 5 il numero dei giorni di congedo obbligatorio;

per l'anno solare 2020, l'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha ulteriormente aumentato a 7 il numero dei giorni di congedo obbligatorio;

per l'anno solare 2021, l'articolo 1, comma 363, lettera *a*) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha ulteriormente aumentato a 10 il numero dei giorni di congedo obbligatorio ed ha ampliato la tutela del congedo stesso prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio;

già nel 2013 con il parere n. 8629 del 20 febbraio il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che tali disposizioni non sono direttamente applicabili ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e precisa che "la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata L. n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D. Lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto",

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per scongiurare che si possa verificare una disparità tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico e l'esclusione dei lavoratori del pubblico impiego dalla possibilità di fruire di tale istituto, considerato anche che il testo unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) è applicabile ad entrambi i comparti e che il Parlamento europeo ha approvato la direttiva (UE) 2019/1158 che prevede 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito alla nascita di un figlio, cui l'Italia, come gli altri Stati membri, dovrà adeguarsi.

(4-06119)

(19 ottobre 2021)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, dopo aver ripercorso la disciplina in materia di congedo di paternità si chiede quali iniziative di competenza si intenda porre in essere per scongiurare disparità tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico e l'esclusione dei lavoratori del pubblico impiego dalla possibilità di fruire di tale istituto.

L'interrogante pone una questione di estremo interesse per l'amministrazione e per il sostegno alla genitorialità. Già in uno dei primi atti del mandato del Ministro (l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni centrali) si è affrontato il tema del *welfare* contrattuale, prevedendo che la contrattazione nazionale possa contemplare interventi in grado di soddisfare le diverse esigenze del personale, tenendo conto delle sue caratteristiche dal punto di vista demografico e familiare. In tale contesto il sostegno alla genitorialità, insieme alle prestazioni sanitarie, all'istruzione e alla mobilità sostenibile, costituisce un'area di intervento tra le più importanti.

Sul tema si segnala l'impulso comunitario con la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. La legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, Legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a recepire, tra le altre, la citata direttiva ed è in corso di istruttoria lo schema di decreto legislativo di attuazione. L'*iter* di adozione sarà fissato prossimamente e il termine di recepimento della direttiva è fissato per il 2 agosto 2022. Lo schema di decreto legislativo sarà naturalmente trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti.

Il provvedimento è volto essenzialmente a migliorare la conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per

tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo che familiare. Si arriverà dunque a una disciplina uniforme.

Attraverso alcune modifiche contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), accanto al congedo di paternità disciplinato dall'articolo 28 del citato testo unico, che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre, è allo studio l'introduzione di una nuova tipologia di congedo di paternità, come diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore mentre il congedo di paternità preesistente è stato qualificato come "alternativo". Si tratta di un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi, fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. In caso di parti plurimi, si è scelto di aumentare la durata del congedo in misura fissa, per complessivi 20 giorni. Il padre, anche adottivo o affidatario, può fruire del congedo anche durante i periodi di congedo obbligatorio di maternità della madre lavoratrice.

Questa tipologia di congedo era già stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, aveva riconosciuto ai padri un solo giorno di congedo obbligatorio, oltre ad un giorno facoltativo da fruire in accordo con la madre ed in alternativa ad un giorno di congedo obbligatorio di maternità spettante a quest'ultima. Nel corso degli anni, il congedo di paternità è stato prorogato da diverse leggi annuali di bilancio che ne hanno, inoltre, ampliato progressivamente la durata. Da ultimo, l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha reso strutturate la misura, confermandone la durata a 10 giorni lavorativi, in anticipo sulla data di recepimento della direttiva 1158 (2 agosto 2022).

È in previsione l'introduzione nel testo unico n. 151 del 2001 di sanzioni applicabili in caso di mancata concessione del congedo di paternità autonomo o alternativo da parte del datore di lavoro, in analogia con la sanzione prevista per l'inosservanza delle disposizioni sul congedo di maternità (art. 18), ma in misura ridotta rispetto a quest'ultimo, in quanto il congedo del padre non è connesso alle peculiari esigenze di tutela della salute e dell'integrità fisica della madre lavoratrice.

Inoltre, in linea con la direttiva, saranno equiparate le indennità connesse al congedo di maternità e a quello di paternità. Saranno poi aumentati i mesi di congedo parentale coperti da indennità e sarà innalzata l'età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire

del congedo parentale. Le novità riguarderanno anche i genitori soli, nell'ottica di un'azione positiva che vada incontro ai nuclei familiari monoparentali.

In conclusione, nel sottolineare l'attenzione del Governo a una questione molto sentita tra i dipendenti pubblici, si conferma che nei prossimi mesi si arriverà ad una piena armonizzazione della disciplina sui congedi parentali in ambito pubblico e in ambito privato.

*Il Ministro per la pubblica amministrazione*

BRUNETTA

(18 marzo 2022)

---